

TESTO consolidato

prodotto dal sistema **CONSLEG**

dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

CONSLEG: 1994L0011 — 01/05/2004

Pagine: 9



Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B** DIRETTIVA 94/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 1994

sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore

(GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>A1</u>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003



**DIRETTIVA 94/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 23 marzo 1994

**sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei
materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate
alla vendita al consumatore**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato,

considerando che in alcuni Stati membri esiste una normativa sull'etichettatura delle calzature, intesa a tutelare e informare il pubblico nonché a assicurare i legittimi interessi dell'industria;

considerando che la disparità tra tali normative rischia di creare ostacoli agli scambi intracomunitari e di pregiudicare il funzionamento del mercato interno;

considerando che è opportuno, per evitare i problemi dovuti alla coesistenza di sistemi diversi, specificare gli elementi esatti di un sistema comune di etichettatura per le calzature;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori ⁽³⁾, invita a compiere degli sforzi per migliorare l'informazione sui prodotti destinati ai consumatori;

considerando che è nell'interesse reciproco dei consumatori e dell'industria della calzatura introdurre un sistema che riduca i rischi di frode, indicando la natura esatta dei materiali impiegati nelle componenti principali delle calzature;

considerando che nella risoluzione del Consiglio del 5 aprile 1993, sulle future misure in materia di etichettatura dei prodotti nell'interesse dei consumatori ⁽⁴⁾, l'etichettatura è considerata un mezzo importante per garantire una migliore informazione e una maggiore trasparenza per i consumatori nonché per garantire il funzionamento armonioso del mercato interno;

considerando che l'armonizzazione delle legislazioni nazionali costituisce il mezzo idoneo per sopprimere questi ostacoli al libero scambio; che tale obiettivo non può essere raggiunto in modo soddisfacente dai singoli Stati membri; che la presente direttiva stabilisce soltanto i requisiti indispensabili alla libera circolazione dei prodotti ai quali si applica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica all'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore finale.

⁽¹⁾ GU n. C 74 del 25. 3. 1992, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 287 del 4. 11. 1992, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 110 del 20. 4. 1993, pag. 3.

▼B

Ai fini della presente direttiva, si intendono per «calzature»: tutti i prodotti dotati di suole intesi a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente di cui all'allegato I.

Un elenco non esaustivo dei prodotti contemplati dalla presente direttiva figura all'allegato II.

Sono esclusi dalla presente direttiva:

- le calzature d'occasione, usate;
- le calzature di protezione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 89/686/CEE ⁽¹⁾;
- le calzature contemplate dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio ⁽²⁾;
- le calzature aventi il carattere di giocattoli.

2. L'etichetta contiene le informazioni sulla composizione delle calzature secondo le modalità di cui all'articolo 4.

- i) L'etichetta deve fornire informazioni sulle tre parti della calzatura quali definite nell'allegato I, e cioè
 - a) tomaia,
 - b) rivestimento della tomaia e suola interna,
 - c) suola esterna.
- ii) La composizione delle calzature deve essere indicata conformemente al disposto dell'articolo 4 mediante simboli o informazioni scritte per i materiali indicati nell'allegato I.
- iii) Per la tomaia, la determinazione dei materiali ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'allegato I verrà effettuata senza tener conto degli accessori o dei rinforzi quali bordure proteggicaviglia, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori simili.
- iv) Per la suola esterna la classificazione si basa sul volume dei materiali in essa contenuti secondo il disposto dell'articolo 4.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che solo le calzature conformi ai requisiti di etichettatura della presente direttiva possano avere accesso al mercato, fatte salve altre disposizioni comunitarie in materia.

2. Qualora vengano immesse sul mercato calzature non conformi alle disposizioni in materia di etichettatura, lo Stato membro competente adotta le opportune misure previste nella legislazione nazionale.

Articolo 3

Fatti salvi altri obblighi contenuti nella normativa comunitaria, gli Stati membri non possono vietare o impedire la commercializzazione sul loro territorio di calzature conformi ai requisiti di etichettatura della presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano l'etichettatura di determinate calzature o di calzature in generale.

Articolo 4

1. L'etichetta fornisce informazioni sul materiale determinato ai sensi dell'allegato I che costituisce almeno l'80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura e almeno l'80 % del volume della suola esterna. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80 % è opportuno fornire informazioni sulle due componenti principali.

2. Tali informazioni sono fornite sulle calzature. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità può scegliere simboli o

⁽¹⁾ GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

▼B

informazioni scritte almeno nella (nelle) lingua (lingue) che può (possono) essere determinata (determinate) dallo Stato membro di consumo in conformità del trattato, definiti e illustrati nell'allegato I. Nelle disposizioni nazionali gli Stati membri fanno in modo che i consumatori siano correttamente informati del significato dei simboli. Essi vigilano affinché tali disposizioni non creino ostacoli agli scambi.

3. Ai sensi della presente direttiva l'etichettatura consiste nel munire almeno uno degli articoli di ciascun paio di calzature delle indicazioni prescritte. L'etichetta può essere stampata, incollata, gofrata o applicata a un supporto attaccato.

4. L'etichetta deve essere visibile, saldamente applicata e accessibile e la dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute sull'etichetta. L'etichetta non deve poter indurre in errore il consumatore.

5. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità ha l'obbligo di fornire l'etichetta ed è responsabile dell'esattezza delle informazioni in essa contenute. Se né il fabbricante, né il suo rappresentante hanno sede nella Comunità, tale obbligo incombe alla persona responsabile della prima immissione nella Comunità. Il venditore al dettaglio deve assicurarsi della presenza sulle calzature in vendita dell'idonea etichetta prescritta dalla presente direttiva.

Articolo 5

Informazioni scritte supplementari apposte se del caso sull'etichetta potranno accompagnare le indicazioni richieste ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri tuttavia non possono vietare od ostacolare l'immissione sul mercato di calzature conformi al disposto della presente direttiva, come previsto all'articolo 3.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 settembre 1995 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Essi applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 23 marzo 1996. Lo stock fatturato consegnato al venditore al dettaglio prima di questa data non è soggetto a queste disposizioni fino al 23 settembre 1997.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. La Commissione sottopone al Consiglio, tre anni dopo l'applicazione della presente direttiva, una relazione valutativa che tenga conto delle eventuali difficoltà incontrate dagli operatori nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e presenta, se del caso, adeguate proposte di revisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ALLEGATO I

1. Definizione delle parti di calzature da identificare e simboli o informazioni scritte corrispondenti

a) Tomaia

La tomaia è la superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna.

Simbolo



Informazione scritta

F	Tige
D	Obermaterial
IT	Tomaia
NL	Bovendeel
EN	Upper
DK	Overdel
GR	ΕΠΙΑΝΩ ΜΕΡΟΣ
ES	Empeine
P	Parte superior
►A1	CZ Vrch
EST	Pealne
LV	Virsa
LT	Viršus
HU	Felsőrérsz
M	Wić
PL	Wierzch
SI	Zgornji del
SK	Vrch ◀

b) Rivestimento della tomaia e suola interna

Si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.



F	Doublure et semelle de propreté
D	Futter und Decksohle
IT	Fodera e sottopiede
NL	Voering en inlegzool
EN	Lining and sock
DK	Foring og bindsål
GR	ΦΟΔΡΕΣ
ES	Forro y plantilla
P	Forro e Palmilha
►A1	CZ Podšívka a stélka
EST	Vooder ja sisetald
LV	Odere un ieliekamā saistzole
LT	Pamušalas ir įklotė
HU	Bélés és fedőtalpbélés
M	Inforra u suletta
PL	Podszewka z wyściółką
SI	Podloga in vložek (steljka)
SK	Podšívka a stielka ◀

▼ **B**c) **Suola esterna**

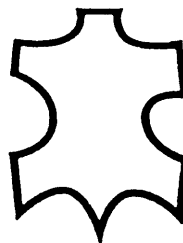
Si tratta della superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia.

Simbolo*Informazione scritta*

F	Semelle	extérieure
D	Laufsohle	
IT	Suola esterna	
NL	Buitenzool	
EN	Sole	
DK	Ydersål	
GR	ΣΟΛΑ	
ES	Suela	
P	Sola	
► A1	CZ	Podešev
EST	Välistald	
LV	Ārējā zole	
LT	Padas	
HU	Járótalp	
M	Pett ta' barra	
PL	Spód	
SI	Podplat	
SK	Podošva	◀

2. **Definizione dei materiali e simboli corrispondenti**

I simboli dei materiali devono figurare sull'etichetta, vicino ai simboli che si riferiscono alle tre parti della calzatura, come specificato all'articolo 4 e al punto 1 di questo allegato.

Simbolo*Informazione scritta*a) i) **Cuoio**

Termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati asportati o no. Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati «cuoio». Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. In questa maniera, tutti i tipi di cuoio sono coperti, fatti salvi altri obblighi giuridici, ad esempio, la Convenzione di Washington.

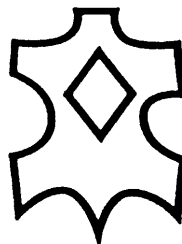
Qualora, nell'ambito delle informazioni scritte supplementari facoltative di cui all'articolo 5, venga utilizzata la dicitura «cuoio pieno fiore», essa si applica alla pelle che comporta la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura.

F	Cuir	
D	Leder	
IT	Cuoio	
NL	Leder	
EN	Leather	
DK	Læder	
GR	ΔΕΡΜΑ	
ES	Cuero	
P	Couros e peles curtidas	
► A1	CZ	Useň
EST	Nahk	
LV	Āda	
LT	Oda	
HU	Bőr	
M	Ġilda	
PL	Skóra	
SI	Usnje	
SK	Useň	◀

a) ii) **Cuoio rivestito**

Un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm.

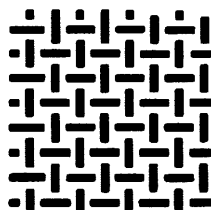
F	Cuir enduit	
D	Beschichtetes Leder	
IT	Cuoio rivestito	

▼ **B***Simbolo**Informazione scritta*

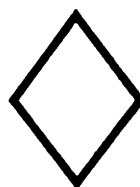
NL	Gecoat leder
EN	Coated leather
DK	Overtrukket læder
GR	ΕΠΙΕΝΔΕΔΥ- ΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ
ES	Cuero untado
P	Couro revestido
► A1	CZ Povrstvená useň
EST	Kaetud nahk
LV	Pārklāta āda
LT	Padengta oda
HU	Bevonatos bőr
M	Ġilda miksija
PL	Skóra pokryta
SI	Krito usnje
SK	Povrstvená useň ◀

b) **Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute**

Per «materie tessili» s'intendono tutti i prodotti che rientrano nella direttiva 71/307/CEE, tenendo conto di tutte le sue modifiche.



F	Textile
D	Textil
IT	Tessili
NL	Textiel
EN	Textile
DK	Tekstilmaterialer
GR	ΥΡΑΞΜΑ
ES	Textil
P	Téxteis
► A1	CZ Textilie
EST	Tekstiil
LV	Tekstilmateriāls
LT	Tekstilė
HU	Textil
M	Tessut
PL	Materiał włókienniczy
SI	Tekstil
SK	Textil ◀

c) **Altre materie**

F	Autres matériaux
D	Sonstiges Material
IT	Altre materie
NL	Overige materialen
EN	Other materials
DK	Andre materialer
GR	ΆΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
ES	Otros materiales
P	Outros materiais
► A1	CZ Ostatní materiály
EST	Teised materjalid
LV	Citi materiāli

▼B*Simbolo**Informazione scritta*

LT	Kitos medžiagos
HU	Egyéb anyag
M	Materjal ieħor
PL	Inny materiał
SI	Drugi materiali
SK	Iný materiál ◀

*ALLEGATO II***ESEMPI DI CALZATURE CONTEMPLATE DALLA PRESENTE DIRETTIVA**

L'espressione «calzature» può coprire tutti gli articoli, dai sandali la cui superficie esterna è fatta semplicemente di lacci o strisce regolabili fino agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e coscia. Sono pertanto inclusi tra questi prodotti:

- i) scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;
- ii) stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
- iii) sandali di vario tipo, «espadrilles» (scarpe con tomaia in tela e soles in materia vegetale intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
- iv) calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono anche comprese le calzature cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle;
- v) scarpe da ballo;
- vi) calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli «usa e getta» in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza soles riportate);
- vii) calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
- viii) calzature «usa e getta» con soles riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;
- ix) calzature ortopediche.

Per motivi di chiarezza e di omogeneità e fatte salve le disposizioni citate nella descrizione dei prodotti contemplati nella presente direttiva, i prodotti cui si riferisce il capitolo 64 della nomenclatura combinata («NC») possono in linea di massima considerarsi come rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva.